



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 927 del 23/10/2024

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI COSMETICI A BASE DI VITAMINA E - AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA I LETT. B) D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, ALLA DITTA FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**

Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che la Dott.ssa Roberta Chittolina, Dirigente farmacista della struttura Aziendale Farmacia Ospedaliera e Territoriale, con nota conservata in atti, ha presentato motivata richiesta di acquisizione di PRODOTTI COSMETICI A BASE DI VITAMINA E, per le esigenze delle strutture ospedaliere aziendali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2024 adottate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARIA Spa e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi non è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

DATO ATTO che i prodotti di cui sopra non sono al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al medesimo soggetto aggregatore;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto, con la modalità dell'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



DATO ATTO che ricorrono i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel rispetto dei principi di cui al Libro Primo Parte I e Parte II e del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, tenuto conto del valore economico della fornitura da affidare di importo inferiore ad € 140.000,00 (al netto dell'IVA);

DATO ATTO della definizione di "affidamento diretto" di cui all'art. 3 dell'All. I.1 del citato D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui trattasi di affidamento di un contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATI i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 753 del 12.10.2020 e n. 764 del 20.10.2020 (quest'ultimo richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108), riferiti alla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2 del DL 16.07.2020 n. 76 in deroga all'art. 36, comma 2 lett. a), del previgente D.lgs. n. 50/2016, analogamente in parte riferibili alla nuova disciplina normativa sopra citata;

DATO ATTO che ai sensi dei predetti pareri:

- l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di preventive indagini di mercato;
- nel caso di affidamento diretto ai sensi delle predette disposizioni, non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi;
- l'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, sempre che non comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento;
- negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di uno specifico criterio di aggiudicazione (come confermato dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato sez. V. 15/02/2022 n. 1108) essendo espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando, come confermato dall'art. 50 comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto;

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, ai sensi del sopra citato all'art. 49 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, secondo il quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, può essere motivatamente derogato con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché alla accurata esecuzione del precedente contratto, con conseguente possibilità che il contraente uscente possa essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;

DATO ATTO quindi che, con riguardo alla procedura di affidamento diretto a cui si riferiscono i suddetti pareri ministeriali, la giurisprudenza e le disposizioni normative sopra citate, se ne desume:

- l'assenza di un obbligo di consultazione preventiva di diversi operatori economici;
- l'assenza di un obbligo di esperire una procedura competitiva per l'affidamento del contratto;
- la possibilità di effettuare una scelta discrezionale dell'operatore economico (anche nel caso di previo interpello di più operatori economici), purché in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'assenza dell'obbligo di definire preventivamente specifici criteri di aggiudicazione individuati tra quelli previsti dal codice degli appalti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla predetta fornitura, non è accertabile l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, del suo importo, del luogo e dei tempi di esecuzione e delle sue caratteristiche tecniche;

DATO ATTO che l'indizione della suddetta procedura risulta autorizzata nell'ambito della programmazione degli acquisti di importo inferiore a € 140.000,00, adottata con decreto n. 16 del 03/01/2024, ai sensi del Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con Delibera n. 1087 del 27 dicembre 2018;

DATO ATTO che si è quindi avviata procedura, ai sensi delle disposizioni sopra citate, mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Regionale denominata SINTEL, per la fornitura sopra citata;

DATO ATTO che il contraente uscente della precedente analoga fornitura rientrante nello stesso settore merceologico di quella oggetto del presente provvedimento è la ditta HULKA SRL;

DATO ATTO che, in data 29/07/2024 la presente ASST ha pubblicato un Avviso di Indagine di Mercato sulla Piattaforma Sintel e sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente, per selezionare le ditte interessate ad essere invitate a

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



presentare offerta per il successivo affidamento diretto, con il quale è stata richiesta la presentazione della documentazione tecnica a comprova dell'idoneità dei prodotti che gli operatori economici intendono offrire;

DATO ATTO che entro il termine del 05/08/2024 ha manifestato interesse ad essere invitata la seguente ditta:

- FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA;

DATO ATTO che, a seguito della suddetta indagine di mercato, è stata invitata a presentare offerta la ditta FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti del 07/08/2024 ha presentato offerta l'operatore economico invitato FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA;

DATO ATTO di avere preventivamente stabilito che la fornitura sarebbe stata aggiudicata, previa verifica della conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici richiesti e della congruità dell'offerta economica presentata, preceduta dalla valutazione espressa insindacabilmente da questa ASST, circa l'idoneità (testata anche mediante eventuale campionatura) e la qualità del prodotto in relazione allo specifico utilizzo previsto, avendo preventivamente verificato il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'operatore economico;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto sopra, l'offerta della FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA è risultata idonea, congrua ed economicamente vantaggiosa, nonché pienamente adeguata qualitativamente all'utilizzo previsto, secondo quanto risulta dalla nota in atti della struttura Aziendale di Farmacia Ospedaliera e Territoriale;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla suddetta ditta offerente e accertata ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

CONSIDERATO che, con riferimento al quantitativo presunto per 36 (trentasei) mesi del prodotto, stimato dal Responsabile della struttura competente, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in € 51.007,60 (iva esclusa), così come riportato nel prospetto allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l'acquisto presso la Ditta FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA del prodotto sopra indicato, alle condizioni

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con riserva in ogni caso di recesso anticipato, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Centrale Regionale Acquisti o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia a condizioni economicamente più vantaggiose alle quali la ditta aggiudicataria non dovesse acconsentire di adeguare la propria offerta;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, conclusa la procedura sopra citata, si è reso necessario provvedere a far data dal 20/08/2024 a dare anticipatamente avvio all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione;

DATO ATTO che l'aggiudicazione della predetta fornitura comporta, a parità di consumi annui, una maggior spesa annua teorica presunta di € 7.353,46, in quanto i prezzi offerti sono peggiorativi rispetto a quelli della fornitura precedente;

DATO ATTO che l'importo della presente aggiudicazione concorre alla determinazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, secondo le disposizioni del Regolamento Aziendale approvato con Decreto n. 730 del 30/06/2023, in quanto compatibile con le nuove disposizioni di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 10.201,52 (iva esclusa) entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra il valore complessivo del contratto è stimabile in € 61.209,12 iva esclusa, così determinato:

- € 51.007,60 (IVA esclusa) importo di aggiudicazione;
- € 10.201,52 (IVA esclusa) opzione di incremento del 20%;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della struttura Aziendale Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di PRODOTTI COSMETICI A BASE DI VITAMINA E, per le esigenze delle strutture ospedaliere aziendali, alla Ditta FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA, per il periodo di 36 (trentasei) mesi e comunque sino e non oltre il 19/08/2027, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto (CIG B2CCAC8195);
2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 62.229,27 (iva 22% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico n. 80102515 del bilancio 2024, 2025, 2026 e 2027 come segue:

ANNO	IMPORTO
------	---------

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03

Proposta n. 2119/2024



2024	8.642,95
2025	20.743,09
2026	20.743,09
2027	12.100,14

3. di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa come di seguito specificata:
 - € 12.445,85 iva inclusa, opzione di incremento del 20%;
4. di dare atto che, in ragione di quanto sopra, il valore del contratto in esame è stimabile in complessivi € 74.675,13 iva inclusa, così determinato:
 - € 62.229,27 (iva inclusa) importo di aggiudicazione;
 - € 12.445,85 (iva inclusa) opzione di incremento del 20%;
5. di autorizzare la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;
6. di nominare, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Marianna Rasori, Direttore della struttura Aziendale Farmacia Ospedaliera e Territoriale, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 927 del 23/10/2024

Fascicolo 347/2024 CI: 1.06.03
Proposta n. 2119/2024



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Mantova

PROSPETTO AGGIUDICAZIONE

ALLEGATO

DITTA FARMACIA RUBINO DEL DOTT. TOTIRE ANDREA

CIG B2CCAC8195

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' PRESUNTA	AIC - CODICRE A BARRE	Prezzo unitario offerto s/iva	Prezzo al pubblico s/IVA unitario al momento dell'offerta	% di sconto rispetto al prezzo al pubblico s/IVA unitario al momento dell'offerta	% di sconto ex-factory	Confezionamento	Valore complessivo riferito al prezzo unitario offerto s/iva	IVA
COL. 1	COL. 2	COL. 3	COL. 4	COL. 5	COL. 6	COL. 7	COL. 8	COL. 9	COL. 10	COL. 11	COL. 12
91003	OLIO SPRAY A BASE DI VITAMINA E PURISSIMA PER MUCOSA ORALE Formulazione in forma oleosa a base di vitamina E pura, in formato spray, formulato per svolgere un'azione lenitiva antiossidante e protettiva sulla mucosa del cavo orale. Il prodotto deve essere altamente tollerato anche da soggetti intolleranti o allergici, e da pazienti con mucosa orale iperreattiva e alterata da patologie dermatologiche importanti (es. od oncologiche) o da effetti collaterali di terapie mediche. Per assicurare l'elevata tollerabilità visto l'utilizzo su mucose critiche, la formulazione deve contenere pochi ingredienti. Privo di aromi, alcool, conservanti, coloranti e glutine. Testato per il nichel. Confezione: flacone spray 20/30 ml flacone. Purezza di almeno 95% in IgG e IgA non superiori a 85 mcg/ml. Ad uso iniettabile per via sottocutanea	flaconi	1800	904546544	10,66 €	15,90 €	32,96%	/	PEZZO	19.188,00	22%
114679	OLIO SECCO A BASE DI VITAMINA E Olio secco in formato spray, a base di vitamina E acetato allo stato puro, ad elevata tolleranza per pelli allergiche, intolleranti e sensibili. Adatto su superfici ampie e zone pilifere, può essere applicato senza tocco cutaneo. Utilizzabile anche su pelli irritate arrossate e sensibili da patologia cutanea diagnosticata o con criticità secondarie a trattamento farmacologico. Svolge le seguenti azioni: favorisce la funzione barriera della cute; lenitivo del prurito; emolliente e idratante per pelli secche e arrossate. Non contiene acqua, conservanti, profumi e coloranti. Testato per il nichel. Confezione: flacone spray 100-125ml	flaconi	1800	900996366	16,00 €	23,90 €	33,05%	/	PEZZO	28.800,00	22%
98701	LIPOGEL A BASE DI VITAMINA E Gel lipofilo a base di vitamina E acetato allo stato puro. Per uso topico, ad elevata tolleranza per pelli allergiche, intolleranti e sensibili, adatto a pelli iperattive e critiche, con caratteristiche atrofiche, distrofiche e xerotiche. Il prodotto svolge le seguenti azioni: prevenzione di screpolature cutanee, lenitivo del prurito e degli arrossamenti cutanei; ripristino della funzione fisiologica della barriera lipidica cutanea; prevenzione degli stress ossidativi della cute da trattamenti farmacologici o chirurgici, preparazione della cute all'intervento chirurgico, per favorire una buona cicatrizzazione. Privo di profumi, conservanti e coloranti. Testato per il nichel. Confezione: confezione da 30-50 ml	flaconi	100	901542237	15,76 €	23,50 €	32,93%	/	PEZZO	1.576,00	22%
108039	DETERGENTE PROTETTIVO ED IDRATANTE CON VITAMINA E Detergente a risciacquo, delicatissimo e ad alta tollerabilità, non irritante, testato su pelli critiche come quelle di pazienti affetti da malattia rara dermatologica (es. displasia ectodermica, epidermolisi bollosa). Adatto anche alla detersione del neonato e all'igiene intima (uso su mucose irritate). Ad azione idratante e lenitiva del prurito, deve contenere vitamina E acetato allo stato puro in percentuale elevata. Non deve contenere tensioattivi anionici, detergenti anfoteri, profumo, conservanti e coloranti, per ridurre al minimo il rischio di sensibilizzazione. Testato per il nichel. Confezione: flacone da 200 a 500 ml dotato di dispenser	flaconi	120	903987459	12,03 €	17,90 €	32,79%	/	PEZZO	1.443,60	22%

51.007,60